

Mutuo e usura: rileva la mera promessa di pagare costi usurari e non l'effettivo pagamento

3

E

Secondo il Tribunale di Chieti del 31 gennaio 2019, l'usurarietà del contratto di mutuo, va valutata verificando se gli interessi pattuiti, superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La verifica dell'usura va effettuata confrontando il tasso soglia, con il costo complessivo del credito (TAEG) e non vivisezionando i singoli tassi e dunque le singole voci di costo, per cui il riscontro del superamento del tasso usura, va eseguito ex ante e indipendentemente dall'effettivo pagamento del costo usurario. La misura ci è data dalle soglie fissate dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento, che vanno comparate con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato, delle commissioni (inclusa la CMS), remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e in caso di riscontrata usurarietà, dovranno azzerarsi qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni. Anche il costo promesso per l'estinzione anticipata va considerato ai fini di un controllo usurario perché: non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare. Se il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione). Ai fini del vaglio della dedotta usurarietà, va operata la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori solo qualora il contratto

preveda clausole del tipo "il mancato integrale pagamento di un canone o rate determina interessi di mora nella misura di x punti percentuali in più sul tasso originario". Nel caso in cui il prestatore non ha fornito il finanziamento, il finanziamento stesso andrà restituito gratuitamente, dovendo il cliente restituire unicamente il capitale ricevuto.

1 TRIB Chieti 31/1/2019 n° 85